

CUB Sanità

ORDINE E ALBO DEGLI EDUCATORI: UN IMPORTANTE PASSO

?

AVVERTENZA: in questo opuscolo si userà il termine maschile "educatore professionale" per mera comodità linguistica benché la stragrande maggioranza della categoria sia femminile. Per decenni le lavoratrici sono state escluse dal racconto dei fondamentali processi storici, tra cui quello della lotta della classe lavoratrice, anche se svolsero un ruolo fondamentale che oggi ritroviamo dove c'è chi si ribella allo sfruttamento.

Quasi 25 anni di giungla formativa e professionale avevano ridotto ad un rompicapo impossibile la figura, il ruolo e l'inquadramento dell'Educatore Professionale. Le richieste della categoria, da sempre, erano di:

- ottenere il riconoscimento di una specificità professionale basata sulla capacità di: gestire le relazioni interpersonali e sociali in base ad una intenzionalità; favorire il recupero e la risocializzazione delle persone disagiate (qualunque tipo di disagio) operando come ponte tra la persona in difficoltà ed il contesto esterno (sociale, istituzionale o terapeutico che sia); perseguire costantemente l'obiettivo della piena cittadinanza, nella misura del possibile.
- ottenere la pari dignità all'interno della équipe multidisciplinare, strumento indispensabile del progetto riabilitativo, educativo e socializzante.
- ottenere adeguato riconoscimento economico, cessando di essere una categoria di "working poors".
- ottenere adeguato riconoscimento della natura usurante del lavoro, dei rischi di burn-out, della necessità di applicare, anche in Italia, periodi di rotazione dell'utenza, delle mansioni e la possibilità di "anni sabbatici".
- su questa base, superare l'estrema frammentazione della categoria in base a titoli, formazioni, esperienze, inquadramenti, estremamente diversificati, costituendo una categoria unica. In base al tipo di utenza ci potessero essere successive formazioni "ad hoc" e specializzazioni.

Il percorso di "riforma" che si è sviluppato negli anni, comprese le norme istitutive dell'Albo professionale, inserito Nell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM PSTRP):

- ignora completamente la specificità professionale e culturale della figura educativa...
- ...infatti non riunifica la figura professionale, ma anzi ne irrigidisce le specializzazioni e divisioni;
- non favorisce il miglioramento economico di chi lavora;
- non dà più peso e potere alla figura dell'educatore;
- non interviene né riconosce in alcun modo la natura usurante del nostro lavoro.

Dove possono lavorare i diversi tipi di educatore?

	EP	EP	EP
	socio sanitario	socio peda gogico	infanzia
servizi sociosanitari	SI	SI*	SI*
strutture sociosanitarie e riabilitative	SI	SI*	SI*
servizi socio assistenziali	SI	SI*	SI*
servizi socio educativi	SI	SI	SI
servizi per l'infanzia			SI
	* LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI SOCIO-EDUCATIVI		

(VEDI IL PARAGRAFO SULL'EDUCATORE SOCIO PEDAGOGOGICO)

I riferimenti normativi

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998 numero 520.

Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Gazzetta Ufficiale serie generale numero 98 del 28 4 1999)

Individuazione del profilo della professione sanitaria di educatore professionale

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 numero 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Si tratta della norma attuativa della cosiddetta "Buona Scuola", in cui si individua il profilo specifico dell'educatore di servizi educativi per l'infanzia.

Commi dal 594 al 601, della Legge 27 dicembre 2017 numero 205.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020 (Gazzetta Ufficiale serie generale numero 302 del 29 dicembre 2017 supplemento ordinario numero 62).

La legge di bilancio 2018 incorpora le parti essenziali della "legge Iori", in particolare quelle che suddividono le figure educative tra sanitarie e socio-pedagogiche.

Legge 11 gennaio 2018 numero 3 (legge Lorenzin).

Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute (Gazzetta Ufficiale serie generale numero 25 del 31 gennaio 2018).

All articolo 5 introduce le professioni socio sanitarie

Commi 517 e dal 537 al 541 Legge 30 dicembre 2018 numero 145 Comma 465, Art. 1, Legge 27 dicembre 2019 numero 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 2020 e di bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021.

Modifica gli ambiti di attività dell'educatore socio pedagogico e le modalità di riconoscimento dell'equipollenza dei titoli per l'accesso al lavoro in qualità di educatore socio-sanitario, intervento di "sanatoria" per chi già lavora.

L'educatore professionale secondo il D.M. 520 dell' 8/10/1998

- **1.** "è individuata la figura professionale dell'educatore professionale con il seguente profilo:
- 2. L'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo relazionali in un con testo di partecipazione e recupero alla vita quotidiana cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.
- 3. L'educatore professionale:
 - a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia
 - b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
 - c) organizza gestisce e verifica le proprie attività professionali all interno di servizi socio sanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
 - d) opera sulle famiglie nel con testo sociale dei pazienti allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;

- e) partecipa attività di studio ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencatl.
- 4. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute
- 5. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale nell'ambito delle proprie competenze in strutture e servizi socio sanitari e socio educativi pubblici o privati , sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale"

A seguito di questa norma viene istituito il corso di laurea SNT/2. Avrebbe dovuto conglobare la facoltà di Scienze dell'Educazione e dare vita a un percorso unico a valenza sia sanitaria che sociale, ma hanno finito per prevalere gli interessi delle "baronie" universitarie e di chi voleva disporre di una figura specializzata e parcellizzata. Dove doveva/poteva esserci una sola laurea ne sono state mantenute due. In questo modo si sono soddisfatti anche i desideri di chi voleva un educatore specializzato e subordinato gerarchicamente alle figure sanitarie.

Nel frattempo continuavano i corsi regionali, perché c'era bisogno sia di formare un numero più alto di educatori, sia di riqualificare chi già lavorava da anni senza titolo o con titoli diversi. Questo però contribuiva a creare insoddisfazione in chi si era sobbarcato anni di formazione universitaria particolarmente pesante.

...il caos, insomma.

L'educatore professionale socio sanitario

Arti. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2017 numero 205:

«la qualifica di educatore professionale socio sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/ SNT 2 professioni Sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, numero 520»

<u>Gli ELENCHI SPECIALI</u> ad esaurimento per chi non ha titoli riconosciuti, ma lavora come E.P. socio sanitario

Art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, numero 145.

«Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 Febbraio 1999, numero 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis . fermo restando la possibilità di avvalersi delle procedure per riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 Febbraio 2006 numero 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, perché si iscrivano, entro 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.»

Questa norma (la cui attuazione era stata delegata al governo dalla stessa legge) introduce una forma di sanatoria, transitoria e ad esaurimento, per chi lavora in ambito sanitario senza essere in possesso di titoli, per la salvaguardia del posto di lavoro in modo da continuare a svolgere le attività di educatore professionale o delle professioni sanitarie.

Bisogna solo dimostrare di avere svolto le attività professionali previste per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni, con qualsiasi titolo posseduto.

E' obbligatorio però iscriversi all'Albo degli educatori nelle "liste speciali ad esaurimento". Il termine per effettuare l'iscrizione (31/12/2019) è stato prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto "milleproroghe") al 30 giugno 2020.

Nel caos generale, le liste speciali sanano la situazione di chi si è formato "sul campo" e da anni lavora senza un titolo specifico, ma ovviamente penalizza chi si è accollato la fatica e il costo di adeguarsi ai percorsi formativi "ufficiali" ...è la guerra tra poveri, per colpa della totale incapacità delle istituzioni sia di programmare a lunga scadenza che di sottrarsi ai condizionamenti delle lobby.

TITOLI: Equivalenza ed Equipollenza

Equivalenza. Per chi ha i requisiti sarà sempre possibile chiedere il riconoscimento dell'equivalenza che è attribuita ai soli fini dell'esercizio professionale e consente l'iscrizione agli albi .

È prevista dall'articolo 4, comma 2 della legge 42/1999, attuato dall'accordo Stato Regioni del 10 Febbraio 2011 e dal DPCM del 26/7/2011.

L'equivalenza è riconoscibile <u>a domanda</u> a chi possiede un titolo di studio, che non sia già considerato equipollenti. Ogni Regione, periodicamente, emette i bandi e raccoglie le domande di equivalenza che sono valutate da una conferenza di servizi ministeriale. Una volta ottenuto il riconoscimento dell'equivalenza, ci si potrà iscrivere all'albo professionale.

Equipollenza al titolo di Educatore Professionale.

L'equipollenza dei diplomi e degli attestati conseguiti con il vecchio ordinamento era stabilito dalla stessa legge 42/1999 all'articolo 4, comma 1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 1/2002, ha ribadito la validità dei titoli pregressi per l'accesso alla formazione post base. L'equipollenza è stata ulteriormente riconosciuta dal decreto ministeriale del 27/7/2000 e dal decreto ministeriale 22/6/2016 (attuativi dell'articolo 4, comma uno, della legge 42/1999) e s.m.i., per l'esercizio professionale e per la formazione post base e riferito a titoli pregressi e lauree.

Infine l'Art.1, comma 539, della I. 30 dicembre 2018, numero 145, stabiliva che:

«fermo restando quanto previsto dalla legge 26 Febbraio 1999 numero 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, numero 205, i diplomi e gli attestati indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 196 del 22 giugno 2016 ottenuti a seguito di così e regionali o di

formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000 comunque conseguiti entro il 2005 sono equipollenti al diploma universitario rilasciato a seguito del completamento del corso di laurea L/ SNT 2, di educatore professionale socio sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, numero 3»

La legge di bilancio 2020 (Art. 1, co. 465, L. n. 160/2019) proroga il termine per il riconoscimento dell'equipollenza dal 2005 al 2012.

Prima di questa norma era riconosciuta l'equipollenza ai diplomi e attestati di educatore professionale conseguiti prima del 17 Marzo 1999 oppure, conseguendo ulteriori 60 CFU, del 31 dicembre 2004. Con la due modifiche del 2018 e del 2019 si è spostato il termine per il riconoscimento della equipollenza piena prima al 31 dicembre 2005. poi al 31 dicembre 2012, ricomprendendo tutti i percorsi di riqualifica regionale, che sono stati attivati, identici, almeno fino a tutto il 2011..

Stop alla formazione regionale

Articolo 1, comma 541, della legge 30 dicembre 2018, numero 145 «in relazione a quanto disposto dall'articolo sei, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 Febbraio 2006, numero 43»

Con quest'articolo si ribadisce lo STOP ai corsi regionali per la formazione delle professioni sanitarie che era già previsto dall'articolo 4 quater del DM 520/98, che sanciva, per le Regioni, il divieto di attivare corsi in questa materia. Le istituzioni non hanno rispettato le loro stesse leggi, creando caos, titoli riconosciuti dalle regioni e non riconosciuti dallo Stato ecc. Speriamo che stavolta non si ripeta...

Nessun effetto automatico per i dipendenti Pubblici

L'art.1, comma 540, della legge 30 dicembre 2018, numero 145, prevede che:

«L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4 bis dell'articolo 4 della legge 26 Febbraio 1999, numero 42, introdotto dal comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge .»

Cioè:

Anche chi ottiene l'iscrizione all'Albo degli educatori, sia per iscrizione alle liste speciali, sia per riconoscimento di equipollenza, non ha diritto a nessun miglioramento di carriera, né economico né di mansioni, in particolare se lavora per un ente pubblico.

Educatore professionale socio pedagogico

TITOLI FORMATIVI: Art.1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, numero 205:

«La qualifica di educatore professionale socio pedagogico è attribuita con laurea L/19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, numero 65. La qualifica di pedagogista è attribuita seguito del rilascio di diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM/50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM/57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM/85 scienze pedagogiche LM/93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.»

COMPITI: Art. 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, numero 205, modificato e integrato dall'art.1, comma 517, della legge 30 dicembre 2018 numero 145:

«l'educatore professionale socio pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto

legislativo 16 gennaio 2013, numero 13, perseguendo gli obiettivi della strategia europea deliberata dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 Marzo 2000. Le figure professionali indicate nel primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio educativi e socio assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei formativo: seguenti ambiti: educativo e scolastico: assistenziale, limitatamente agli aspetti socio educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa nei servizi e nei presidi sociosanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, numero 4, le professioni di educatore professionale socio pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.»

L'educatore socio-pedagogico, diversamente dagli E.P. socio sanitari, non ha l'obbligo di iscrizione agli albi professionali né di assicurazione sui rischi professionali (legge Gelli).

Con la prima versione della legge (2017) gli educatori socio pedagogici erano completamente esclusi da qualsiasi servizio di carattere sanitario. Con la modifica del 2018 si salvaguarda il lavoro degli educatori professionali socio pedagogici nei servizi sociosanitari e sanitari, ma «limitatamente agli aspetti socio educativi».

Ciononostante non è escluso che si possono originare contenziosi legali. Ad esempio nel caso in cui gli organi di vigilanza ritengano che l'e.p. socio-pedagogico stia svolgendo attività riservate all'educatore professionale socio sanitario. In questo caso avremmo il reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.

Siamo ovviamente alla follia: 2 operatori che fanno lo stesso lavoro, negli stessi servizi, ma con profili professionali, obblighi di legge (iscrizione all'albo, assicurazione, ECM) del tutto diversi.

La FASE TRANSITORIA per ottenere la qualifica di E.P. socio pedagogico.

E' stabilita una fase transitoria della durata di 3 anni dall'entrata in vigore della legge (quindi scadenza: 1 gennaio 2021) per iniziare i corsi universitari di formazione intensiva previsti dal comma 597, per acquisire la qualifica di educatore professionale socio pedagogico.

Come si può ottenere il titolo?

1) CORSI INTENSIVI UNIVERSITARI da 60 CFU, a pagamento, che devono essere iniziati entro 3 anni dal 1/1/2018

Art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, numero 205:

«in via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595 (riferimento modificato con avviso di rettifica pubblicato su Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2018), organizzato dai dipartimenti dalle facoltà Di Scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso e l'attivo il profilo di educatore;
- svolgimento dell'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato

- ai sensi del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445;
- c. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001 2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale;

2) 50 ANNI DI ETA' E ALMENO 10 ANNI DI SERVIZIO

Articolo 1, comma 598, della legge 27 dicembre 2017, numero 205 «Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, la medesima data, abbiano età superiore a 50 anni e almeno 10 anni di servizio ovvero abbiano almeno 20 anni di servizio.»

Nessun effetto automatico per i dipendenti Pubblici Art. 1, comma 600, della legge 27 dicembre 2017, numero 205:

«L'acquisizione della qualifica di educatore socio pedagogico, di educatore professionale socio sanitario, ovvero di pedagogista non comporta per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto a un diverso inquadramento contrattuale Foto retributivo, ad una progressione verticale di carriera, ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.»

Articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2017, numero 205 «All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Norma di salvaguardia dei posti di lavoro.

(sia per l'E.P. socio pedagogico che socio sanitario)

Articolo 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2017, numero 205 «I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di 12 mesi anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore professionale socio sanitario non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.»

Questa norma va coordinata al contenuto della legge 145/2018 che al comma 537 introduce gli elenchi speciali a esaurimento per chi non ha titoli oggi riconosciuti, consentendo così di proseguire l'attività.

L'Educatore di servizi educativi per l'infanzia

Con il D.Lgs 65 del 13 aprile 2017, "l'Educatore prima infanzia" diventa un operatore laureato.

Articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, numero 65.

«A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in scienze dell'educazione nella classe L/19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.»

Dopo il primo anno propedeutico e comune anche a chi vuole diventare educatore professionale e formatore è necessario scegliere il curriculum Educazione nei nidi e nelle comunità infantili.

Rimangono validi i titoli regionali precedenti al 2017

Il D.Lgs 65/2017 non è retroattivo, quindi all'articolo 14, comma 3, prevede che "continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto". La data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/2017 è il 31 maggio 2017.

Nell'intervallo tra il 31/05/2017 e l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020, il Decreto Ministeriale 378 del 9 maggio 2018 e la Circolare Interpretativa del Ministero Istruzione del 08/08/2018 stabiliscono che fino alla partenza dei corsi di Laurea L/19 a indirizzo specifico per l'infanzia, si fa riferimento alle leggi regionali in vigore al 31/05/2017 e che le lauree L/19 "generali", conseguite dopo il 31/05/17 e fino all'attivazione dei nuovi corsi L/19 a indirizzo specifico per l'infanzia, sono considerate valide anche in assenza del cosiddetto "indirizzo specifico". Lo stesso è previsto per le LM/85bis in Scienze della Formazione Primaria senza la prevista integrazione del corso di 60 CFU, che rimangono valide se conseguite finché non partiranno tali corsi integrativi.

Tutte le educatrici di nido d'infanzia già assunte non devono fare nulla per adeguarsi alla nuova normativa. La data di entrata in vigore del decreto è stata il 31 maggio 2017.

L'Area delle professioni socio sanitarie

legge 3 del 2018 (legge «Lorenzin»)

Art.5 l.3/2018 - Istituzione dell'area delle professioni socio sanitarie

- «1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma sei della legge 5 giugno 2003, numero 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , sul nuovo patto per la salute per gli anni 2014 -2016, è istituita l'area delle professioni socio sanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3 -octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502.
- 2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali socio sanitari . L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel patto per la salute e nei piani sanitari e socio sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.
- 3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali socio sanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazione sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

- 4. Con successivo accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti punto con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari gli acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, è definito l'orientamento didattico della formazione per i profili professionali socio sanitari.
- 5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio sanitario, assistente sociale, sociologo, educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli ordini di rispettiva appartenenza ove previsti."

Come successivamente chiarito e precisato, fanno parte dell'area sociosanitaria solo gli educatori con titolo di e.p. sanitario. Per quelli con altro titolo comunque operanti in ambito sanitario sono istituite le "liste speciali".

L'iscrizione all'albo professionale

La normativa fino al 31 dicembre 2018

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 3/2018, coordinata con l'art. 2 comma 3 della legge 43/2006, l'iscrizione all'Albo professionale era già obbligatoria per chi svolge la professione di educatore professionale socio sanitario ed ha un titolo riconosciuto, fin dal 1 luglio 2018.

Fino a settembre 2019, essendo ancora attiva la fase transitoria per le iscrizioni, le aziende sanitarie, pubbliche e private, secondo le indicazioni ministeriali alle regioni (circ.4 giugno 2018, protocollo numero 29.123), non potevano esigere la certificazione attestante l'iscrizione all'albo professionale.

Gli Educatori professionali socio sanitari che non fossero in possesso dei titoli riconosciuti (vedi sopra, al paragrafo "Educatore professionale socio-sanitario") ma con 36 mesi di lavoro negli ultimi 10 anni, devono iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento. La scadenza per l'iscrizione, inizialmente prevista entro il 31/12/2019, con il D.Lgs.30 dicembre 2019, n. 162 ("milleproroghe") è stata prorogata al 30/6/2020.

Per gli altri educatori («educatori dei servizi educativi per l'infanzia» e «educatore professionale socio pedagogico»), non sono istituiti albi professionali e non sussiste alcun obbligo di iscrizione.

Costi per l'iscrizione obbligatoria albi

L'E.P. socio sanitario va a sobbarcarsi un costo notevole:

- 1) la tassa di iscrizione all'Ordine viene decisa da ciascun Ordine Professionale e può variare anche territorialmente, dai 65 al centinaio di euro all'anno. Nella prima iscrizione si pagano anche i diritti di segreteria (€.35), le tasse governative (€.168) e i bolli (€.16), arrivando ad una cifra totale che si aggira tra i 280 e i 320 euro. (Per chi è in possesso del titolo di e.p. "sanitario", secondo alcune interpretazioni, la tassa di iscrizione sarebbe dovuta fin dal luglio 2018, con il pagamento quindi degli "arretrati" anche se l'iscrizione è avvenuta o avviene successivamente. Si potrebbe così arrivare a dover pagare anche 350/400 euro. Questo non vale per chi, avendo titolo differente, si iscrive alle liste speciali.)
- 2) L'assicurazione contro il rischio di errori professionali, che la legga Gelli rende obbligatoria per i profili sanitari. Si attendono a breve i decreti attuativi, ma le polizze assicurative per gli infermieri si aggirano dai 30 ai 50 euro annui.
- 3) L'acquisizione di 150 crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) ogni tre anni che, indicativamente, possono avere un costo dai 250 ad oltre 500 euro in tre anni.

ORDINE E ALBO DEGLI EDUCATORI: UN IMPORTANTE PASSO... INDIETRO!

In Europa gli Ordini professionali non esistono e l'Italia viola gli accordi europei sulla libera circolazione dei lavoratori, imponendo esame di stato e iscrizione ad un Ordine se un medico, avvocato, psicologo ecc. europeo volesse trasferirsi in Italia ed esercitare la sua professione.

L'iscrizione agli Albi è una particolarità italiana, di un paese in cui ognuno lavora 500 ore all'anno più che in Francia o in Germania, ma è al penultimo posto tra i paesi dell'Europa occidentale per consumi pro-capite (peggio di noi solo Spagna e Portogallo). L'Italia è quel paese in cui le classi dirigenti non hanno scelto di investire per lo sviluppo, ma di massimizzare i loro guadagni aumentando povertà e sfruttamento.

Peggio! Se il reddito medio pro-capite italiano è di 21.800 euro/anno (se lo dice l'ISTAT, sarà vero...), tra noi educatori e operatori sociosanitari in genere... chi li ha mai visti? La nostra caratteristica è di essere "working poors", cioè gente che è povera nonostante il fatto che lavori.

In questo contesto anche le professioni sociali e sanitarie hanno subito e stanno subendo una trasformazione di cui l'Istituzione dell'Albo è conseguenza, anche un po' simbolica.

QUALE RUOLO DELL'EDUCATORE?

Nel 1998, il D.M. 520, istitutivo della figura dell'Educatore Professionale, stabiliva che :

- l'educatore è un "operatore sociale e sanitario" (Cioè... PROFILO UNICO!)
- attua progetti educativi riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare
- cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà
- programma, gestisce e verifica interventi educativi ...
- contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie
- coinvolgimento direttamente i soggetti interessati, le loro famiglie, i gruppi e la collettività
- opera sulle famiglie nel contesto sociale allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità

In altre parole, l'Educatore era la figura professionale SPECIALIZZATA NELLA RELAZIONE EDUCATIVA che partecipava pienamente alla EQUIPE MULTIDICIPLINARE, a pari dignità e con un proprio specifico: quello di essere a cavallo tra la dimensione riabilitativa e quella risocializzante, infatti era la figura che programmava e gestiva interventi diretti a coinvolgere le famiglie, i gruppi e la collettività, ad operare sul contesto sociale allo scopo di favorire il reinserimento della persona nella collettività.

Questo approccio rifletteva ancora, seppure in maniera poco approfondita, l'orientamento uscito da anni di pedagogia e di psichiatria democratiche e socializzanti, dalla visione di una collettività educante e inclusiva che aveva portato alla chiusura dei manicomi promossa dalla legge Basaglia.

COSA E' CAMBIATO?

A piccoli passi, talvolta impercettibili ma costanti, è cambiata la visione dei servizi socio-sanitari-educativi. Agli Enti pubblici non interessano più la tutela dei diritti e l'inclusione, ma la difesa dei propri bilanci e tranquillità. Le cooperative sono diventate aziende. Le Aziende "profit" sono entrate fortemente in quello che ormai è un MERCATO DELLA SALUTE E DELL'ASSISTENZA.

L'operatore è sempre più quello che deve tenere la polvere sotto il tappeto, fare controllo sociale. L'elemento che orienta l'attività dei servizi non è più la prevalenza del benessere della persona utente/paziente, il suo diritto ad una vita migliore e al reinserimento nella società, ma la retta: costo per l'ente committente e guadagno per l'azienda (anche cooperativa) gestrice. Ottimizzare l'utilizzo delle risorse significa risparmio per il committente e guadagno per il gestore.

Così, negli anni, la figura dell'educatore è stata marginalizzata. Negli Enti pubblici sempre più l'educatore viene impiegato dietro una scrivania. Nelle aziende private, appena possibile (e sempre più spesso le leggi regionali sui servizi vanno in questo senso) è sostituito da figure assistenziali OSS, che costano meno, mentre le ore di presenza dell'educatore nei servizi vengono ridotte e spezzettate, le risorse per le attività risocializzanti e riabilitative, necessarie per il lavoro educativo, sono drasticamente tagliate.

L'attività educativa si basa essenzialmente sulla relazione, fatta di momenti unici e irripetibili consapevolmente orientati.

L'ottimizzazione economica si basa, invece, sulla standardizzazione delle attività in modo da renderle programmabili e comprimibili: i MINUTAGGI.

Perciò, l'orientamento dei servizi in una logica "di mercato" va in una direzione culturalmente e strategicamente contraria ai presupposti del mestiere di educatore.

E PER QUESTO BEL RISULTATO...

Ci hanno fatto studiare, riqualificare per anni. Molti/e di noi hanno due lauree, magari con anni di anzianità, corsi e qualifiche... in cambio di salari fantastici: un educatore laureato può per arrivare a guadagnare... 1200 euro al mese! meno di un operaio specializzato! Questo non è solo il frutto di una società che se ne frega dei problemi dei più deboli e dei problemi sociali, oppure dello sfruttamento del lavoro.

E' anche il frutto del maschilismo più becero. Nei mestieri sociali e sanitari, nei cosiddetti lavori "riproduttivi", tra gli educatori, la maggior parte del personale è femminile e per questo i nostri lavori sono considerati "di serie B" e sottopagati. Vorremmo vedere se si proponessero gli stessi salari in attività a prevalenza maschile, che so: gli ingegneri...

E' il solito discorso: i lavori di cura non sono importanti, le donne contano meno e si pagano meno.

LA SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Fosse almeno che il passaggio dell'Educatore Professionale "sotto la Sanità" risolvesse una questione annosa e pericolosa come quella della somministrazione dei farmaci.

E' il segreto di Pulcinella che gli operatori, compresi gli E.P., per ordine e sotto minaccia delle aziende sono costretti a somministrare le terapie farmacologiche ai pazienti psichiatrici, disabili, anziani... La burletta della "autosomministrazione" nella maggior parte dei casi non regge neanche lontanamente. Questo singifica esporre i pazienti a dei rischi e gli operatori a delle denunce. E' una delle prime questioni su cui la legge dovrebbe fare chiarezza: se sì, sì, altrimenti è no, lo dica la legge. Ma ovviamente, il "passaggio in area socio sanitaria" non è stato pensato per risolvere problemi degli operatori, spinosi e scomodi per le aziende e per le baronie...

UN'OCCHIATA DI LATO: LA "NOTTF PASSIVA"

Non c'entra con la questione Albo, Ordine, titoli, ma è molto diffusa nelle strutture che impiegano educatori professionali. Ed è bene ribadirlo: la "notte passiva" o "servizio con obbligo di residenza in struttura" è prevista dai CCNL (Cooperative Sociali, Uneba ecc.), ma NON E' LEGALE.

E' uno dei tanti regali che CGIL-CISL-UIL hanno fatto alle aziende e alle cooperative, superando la legge a favore delle aziende e non a favore dei lavoratori. Ma la legge prevale sul contratto e quindi le ore di "notte passiva" sono a tutti gli effetti ORE LAVORATIVE e si può impugnare:

- a) un numero di ore molto superiore all'orario massimo legale (anche più di 200) e un numero di riposi molto inferiore al minimo legale, con tutte le conseguenze sulla vita personale, familiare ecc.;
- b) una paga molto più bassa di quella normale (e quindi si possono recuperare migliaia di euro di mancata retribuzione).

CGIL-CISL-UIL dicono sempre che tutto è regolare e che non si può fare causa all'azienda, ma non è vero: <u>loro</u> non possono fare causa perché la farebbero "a se stesse", avendo firmato quel contratto.

Ma CUB, che non è firmataria di quel contratto, ha diritto di recuperare quelle differenze retributive, assistendo le lavoratrici e i lavoratori interessati per risalire anche all'inizio del rapporto di lavoro, o comunque ai 5 anni precedenti.

E' un modo per tutelare anche la qualità del servizio, perché il paziente ha diritto ad un operatore che non sia in turno "bollito". E' un'altra questione importante per la nostra vita, che l'istituzione dell'Albo e dell'Ordine non risolve.

COSA CAMBIA CON L'ALBO DEGLI EDUCATORI

L'Albo degli educatori non migliora la nostra situazione.

Intanto, per chi non lo sapesse, l'Albo non ha la possibilità di stabilire tariffe minime retributive per gli iscritti. Le "tariffe minime" sono state abolite nel 2006 dalla legge Bersani.

Cosa fa, allora, l'Albo?

Partecipa alle commissioni per l'eventuale esame di stato. Tiene l'elenco degli educatori abilitati. Elabora documenti come il "Codice Deontologico" ed effettua la gestione disciplinare per eventuali violazioni. Segnala abusi alla magistratura. Esprime pareri e si confronta con Enti e Istituzioni. Certifica la congruità delle fatture emesse dal professionista e non pagate dal cliente.

Queste le principali funzioni. Tutte cose di cui sentivamo un gran bisogno.

A queste si aggiungono due "ciliegine". La possibilità di istituire, in futuro, ai sensi della legge 148/2011 e del DPR 137/2012, un periodo di "tirocinio" per ottenere l'iscrizione all'Albo.

Da subito: l'obbligo degli ECM, cioè di conseguire, ogni 3 anni, 150 crediti formativi. Che, ovviamente, si pagano (a prezzo di mercato, dai 300 ai 500 euro). Sostanzialmente, chi guadagna di più, con l'istituzione dell'Albo, sono i gestori del business della formazione... Dal momento dell'emanazione dei decreti attuativi della "legge Gelli" (legge 24/2017, artt. 10 e successivi), prevista a brevissimo (al massimo febbraio 2020) sarà quasi sicuramente obbligatorio per tutti coloro che operano in area sanitari e sociosanitaria stipulare una polizza assicurativa per "colpa grave".

CAMBIA TUTTO PER NON CAMBIARE NIENTE?

Un cambiamento sostanziale c'è: la "partita IVA".

Contro le false partite IVA, co.co.co. ecc. il *Decreto Dignità* stabilisce che chi organizza il lavoro è anche il datore e i lavoratori sono di fatto dipendenti e hanno "automaticamente" alla assunzione anche se hanno formalmente contratti di lavoro autonomo (P.IVA, co.co.co., ecc.). Tranne chi svolge una "professione ordinistica" (come hanno già oggi, ad esempio, gli infermieri), per i quali, con l'Ordine, si presume per legge che tu sia un libero professionista, a meno di riuscire a dimostrare che sei strettamente subordinato all'azienda.

Che differenza c'è? Che al lavoratore autonomo non si applica il Contratto Collettivo Nazionale, con tutele sindacali, assemblea, mutua, ferie, permessi, TFR ecc. Il lavoratore autonomo contratta individualmente le sue condizioni, con due rischi:

- che la paga finisca per essere (tutto compreso) minore che nell'assunzione come dipendente;
- che il datore di lavoro possa cessare il rapporto in qualsiasi momento e quindi usi il ricatto per ottenere che tu faccia qualsiasi cosa. Un rapporto apparentemente "libero professionale" finirebbe così per diventare di dipendenza totale.

Questa è l'illusione della "libera professione".

D'altra parte, il nuovo modo di impiegare gli educatori, "a spot" (pensiamo alle educative territoriali e domiciliari, scolastiche, nei gruppi appartamento, nelle case di riposo...), spesso renderebbe per le aziende molto più conveniente prendere gli educatori a partita IVA, qualche ora alla settimana, invece che come dipendenti fissi. E così le aziende avrebbero tutti i vantaggi e noi tutti gli svantaggi: precarietà, tempi e costi degli spostamenti, dell'iscrizione all'Ordine, degli ECM ecc. ecc.

CONCLUSIONI

1. TRASFORMARE L'ALBO DEGLI EDUCATORI IN UN "REGISTRO UNICO"

Ordine e l'Albo ormai esistono, anche grazie a chi, magari in buona fede, ha contribuito a seminare confusione nella categoria.

In futuro dovremo cercare di ABOLIRE L'ORDINE (e tutti gli ordini, avvicinandoci a quello che succede in tutta Europa). Per ora si può almeno iniziare a chiedere che (salvaguardando ad esaurimento la continuità di lavoro per tutti, anche quelli che hanno l'esperienza, ma titoli diversi) L'ALBO DEGLI EDUCATORI ESCA DALL'ORDINE e diventi un REGISTRO UNICO DI TUTTI GLI EDUCATORI abilitati, senza distinzioni tra sanitari e non, tenuto presso il ministero, cancellando così le conseguenze negative dell'Ordine.

2. PROFILO UNICO

Dobbiamo chiedere il profilo unico dell'educatore, perché chi ha diviso la nostra categoria in due (o in tre) non conosce e non riconosce per nulla il nostro lavoro, che non è né solo sanitario, né solo sociale, ma *relazionale* in tutti i contesti, con la possibilità di cambiare utenza.

3. I COSTI DEVONO ESSERE A CARICO DELLE AZIENDE

Con le retribuzioni del nostro settore, non è accettabile che l'educatore paghi iscrizione all'Ordine, ECM, assicurazione.

Chiediamo che i costi della iscrizione agli Ordini e delle assicurazioni professionali siano rimborsati dalle aziende e che i corsi di aggiornamento ECM siano pagati dalle aziende e svolti **in orario di lavoro**, senza che siamo costretti a mangiarci ferie e permessi per la formazione *obbligatoria*. Su questi temi va aperta subito una vertenza nazionale (e azienda per azienda). Guadagniamo già troppo poco per permetterci ulteriori riduzioni del nostro reddito!

Perciò... METTIAMOCI IN MOVIMENTO!

7 APRILE 2020

GIORNATA O.N.U. DELLA SALUTE GIORNO EUROPEO CONTRO LA MERCIFICAZIONE E LA PRIVATIZZAZIONE DELLA SANITA' E DELLA PROTEZIONE SOCIALE

CUB Sanità Italiana proclama una giornata nazionale di mobilitazione del personale dei servizi sanitari e sociali. Per i diritti di operatori/ici e utenti, per un salario dignitoso, contro i minutaggi, la precarietà, le mille vessazioni quotidiane.

Contatti:

CUB SANITA' - DIREZIONE NAZIONALE Viale Lombardia, 20 MILANO sanitanazionale@cub.it

Milano sanitamilano@cub.it

Torino
Corso Marconi, 34
cub.sanita.torino@gmail.com

Firenze
Via di Scandicci, 86
cubsanita.firenze@libero.it

Roma
via Porzio Cominio, 56
info@cubroma.it

Napoli
Via Carriera Grande 32
napoli@cub.it